

Spedizione in abbonamento postale  
70% - D.C.B. Padova  
In caso di mancato recapito inviare  
al CMP di Padova  
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLII - N. 26

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 giugno 2005

€ 2,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

---

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:**

<http://www.regione.fvg.it>

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

## PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2005, n. 13.

**Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità

Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e successive modifiche, tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, quali risorse pubbliche da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà.

2. La presente legge disciplina l'organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse idriche, considerando il diritto all'acqua come diritto inalienabile dell'uomo a carattere universale. La presente legge considera altresì prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano e assicura una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Ai fini dei principi di cui ai commi 1 e 2, la presente legge:

- a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- b) disciplina la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito territoriale ottimale;
- c) detta i criteri e gli indirizzi per la gestione del servizio idrico integrato e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio medesimo;
- d) prevede misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di acqua potabile in ciascun ambito territoriale ottimale.

## CAPO II

## Ambiti territoriali ottimali

## Art. 2

*(Ambiti territoriali ottimali)*

1. In applicazione dei criteri indicati dall'articolo 8 della legge 36/1994, il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è suddiviso in quattro ambiti territoriali ottimali:

- a) Ambito territoriale ottimale, denominato Occidentale, comprendente il territorio della Provincia di Pordenone;
- b) Ambito territoriale ottimale, denominato Centrale, comprendente il territorio della Provincia di Udine;
- c) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale goriziano, comprendente il territorio della Provincia di Gorizia;
- d) Ambito territoriale ottimale, denominato Orientale triestino comprendente il territorio della Provincia di Trieste.

2. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare la gestione del servizio o armonizzare le dimensioni degli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale, sentite le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito interessate.

3. Le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito devono esprimere i propri pareri entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si prescinde dal parere.

## Art. 3

*(Ambito territoriale ottimale regionale)*

1. Al fine di assicurare la più razionale organizzazione territoriale e del servizio idrico integrato, nonché la migliore e più proficua utilizzazione delle risorse, la Giunta regionale costituisce un unico Ambito territoriale ottimale regionale, comprendente gli ambiti di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze dell'attività svolta dalle Autorità d'ambito, sentite le Autorità di bacino e la Commissione consiliare competente, e tenuto conto della relazione annuale dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 19, comma 2, lettera k).

2. La costituzione di un unico Ambito territoriale ottimale regionale avviene a decorrere dal quinto anno successivo alla data dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato da parte di almeno tre Autorità d'ambito di cui all'articolo 2, comma 1.

## Art. 4

*(Ambito territoriale ottimale interregionale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un accordo con la Regione Veneto, al fine di costituire un Ambito territoriale ottimale interregionale comprendente i Comuni compresi nel bacino idrografico interregionale del Lemene, come perimetrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, supplemento ordinario.

2. L'accordo di cui al comma 1 è stipulato su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con i Comuni interessati.

3. Il mancato raggiungimento di un'intesa con tutti i Comuni interessati non preclude la conclusione dell'accordo volto alla costituzione dell'Ambito territoriale ottimale interregionale. I Comuni che non aderiscono all'intesa vengono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale denominato «Occidentale».

4. Nell'Ambito territoriale ottimale interregionale il servizio idrico integrato è organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle forme di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1.

## Art. 5

*(Zone territoriali omogenee)*

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione dell'Autorità d'ambito, i Comuni, all'interno della medesima Autorità d'ambito, possono costituire Zone territoriali omogenee.

2. I sindaci dei Comuni costituenti Zone territoriali omogenee, o i loro delegati, si riuniscono in assemblea per nominare tra gli stessi il rappresentante della Zona nell'Autorità d'ambito.

3. Le assemblee dei sindaci delle Zone territoriali omogenee, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, elaborano proposte ed esprimono pareri relativamente alle funzioni di cui all'articolo 12, comma 2; formulano, inoltre, valutazioni sulla qualità delle acque in riferimento al proprio territorio.

4. All'interno dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, comma 1, l'assemblea dei sindaci della Zona territoriale omogenea, per il tramite del proprio rappresentante della Zona, propone l'inserimento di clausole che garantiscano la tutela delle peculiarità territoriali tra le quali le zone montane e delle risorgive.

## Art. 6

*(Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali)*

1. Il trasferimento di risorse idriche che intercorre tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze delle Autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati.

2. Nell'esercizio di tale competenza la Giunta regionale tiene conto degli aspetti idrologici, ambientali ed economico-finanziari, valutando la completa sostenibilità e fattibilità dei trasferimenti, d'intesa con le Autorità di bacino e le Autorità d'ambito interessate.

3. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri e indici obiettivi desunti dalla tariffa applicata nell'Ambito territoriale ottimale di riferimento di captazione.

4. Sono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro Ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione. La gestione delle suddette derivazioni è riservata al soggetto derivatore senza necessità di convenzione.

## CAPO III

## Cooperazione internazionale

## Art. 7

*(Cooperazione internazionale)*

1. La Regione nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali. In tali ipotesi la Regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti.

## CAPO IV

## Autorità d'ambito

## Art. 8

*(Forme e modi della cooperazione)*

1. I Comuni e le Province ricadenti in ciascun Ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico

integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mediante una delle seguenti forme di cooperazione:

- a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi degli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).

## Art. 9

### *(Costituzione dell'Autorità d'ambito)*

1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 4, al fine di garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell'Autorità d'ambito e di individuare la forma di cooperazione, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca e presiede una conferenza d'Ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito.

2. La rappresentanza in seno alla conferenza d'Ambito spetta ai sindaci, oppure agli assessori delegati, dei Comuni ricadenti nell'Ambito, ed è determinata come segue:

- a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente sulla base dei dati anagrafici forniti dagli uffici comunali, riferiti all'anno precedente;
- b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

3. A maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, la conferenza d'Ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

4. La conferenza d'Ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti, determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

5. La conferenza d'Ambito individua la forma di cooperazione sulla base del voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 2, che di numero degli enti di cui al comma 1; i Presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

6. Qualora la decisione della conferenza d'Ambito di cui al comma 5 non sia intervenuta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la forma di cooperazione dell'Ambito è quella prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b).

7. Entro trenta giorni dall'individuazione della forma di cooperazione ovvero dal decorso del termine di cui al comma 6, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale predisponde l'atto convenzionale per la cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). Detto atto convenzionale deve essere approvato entro i successivi novanta giorni da ciascun ente locale, nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula del medesimo. L'atto convenzionale viene stipulato nei successivi trenta giorni.

8. Entro i successivi trenta giorni, il sindaco del capoluogo della Provincia di riferimento di ciascun Ambito territoriale ottimale, convoca l'Assemblea dell'Autorità d'ambito per l'elezione degli organi della medesima. Assicura, altresì, con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità d'ambito.

## Art. 10

### *(Costituzione obbligatoria dell'Autorità d'ambito)*

1. Decorso inutilmente l'ultimo termine di cui all'articolo 9, comma 7, la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, nomina un Commissario il quale provvede in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cessano decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità d'ambito.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

## Art. 11

### *(Ordinamento dell'Autorità d'ambito)*

1. L'ordinamento e il funzionamento dell'Autorità d'ambito sono stabiliti dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero dallo statuto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dalle disposizioni del presente articolo, e comunque nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione fra enti locali di cui al decreto legislativo 267/2000.

2. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), nella convenzione è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
- b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale dell'Autorità d'ambito, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- c) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

4. È facoltà dell'Autorità d'ambito, istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevedere un Comitato istituzionale, composto complessivamente da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, presieduto dal Presidente dell'Autorità. Del Comitato fanno parte di diritto i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'Assemblea d'ambito composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle Province e dei Comuni ricadenti nell'Ambito, nonché dai rappresentanti delle Zone territoriali omogenee, qualora costituitesi;
- b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000, e successive modifiche;
- e) il Direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

6. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato istituzionale, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'incarico di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione, nel caso l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b), è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato.

7. Gli atti di cui al comma 1 regolano le modalità per il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato, dai Comuni alla forma di cooperazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

8. Le quote di partecipazione degli enti locali in seno all'Assemblea sono determinate come segue:

- a) alla Provincia una quota pari all'1 per cento;
- b) ai Comuni aderenti la restante quota del 99 per cento ripartita fra gli stessi.

9. La rappresentanza dei Comuni è determinata come segue:

- a) il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente, sulla base dei dati anagrafici forniti annualmente dagli Uffici comunali;
- b) il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale.

10. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, il rappresentante della Zona rappresenta in Assemblea la somma delle quote dei Comuni ricadenti nella Zona medesima.

11. Ai fini delle eventuali modifiche annuali delle quote di partecipazione negli atti di cui all'articolo 8 sono rilevanti le sole variazioni superiori al 10 per cento.

12. A maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, determinata sia in termini di rappresentanza di cui al comma 9 che di numero degli enti, l'Assemblea d'ambito può determinare un diverso criterio di attribuzione delle rappresentanze in seno alla medesima.

13. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore; può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'Ambito nonché dei Consorzi di bonifica i cui comprensori siano ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale, messi a disposizione a tale fine.

14. La gestione contabile dell'Autorità si uniforma al principio del pareggio fra entrate e spese.

## Art. 12

### *(Funzioni dell'Autorità d'ambito)*

1. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attività di gestione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

2. Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell'Autorità d'ambito attengono in particolare:

- a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d'Ambito;
- b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti;
- c) alla definizione dei contenuti e all'approvazione dei contratti di servizio per la gestione del servizio idrico e del relativo disciplinare;
- d) all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all'instaurazione dei relativi rapporti;
- e) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- f) all'adozione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa;
- g) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla lettera f), a seguito di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
- h) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e di quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

3. Tutte le deliberazioni relative alle funzioni di cui al comma 2 sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, che in termini di numero degli enti così come previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a).

4. In particolare, i rappresentanti delle Zone territoriali omogenee di cui all'articolo 5 esprimono il voto dei Comuni ricadenti nelle Zone stesse sia in termini di rappresentanza di cui all'articolo 11, comma 10, che in termini di numero degli enti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere f) e g), devono conformarsi ai contenuti degli strumenti di programmazione regionale di settore, nonché agli interventi urgenti individuati dai programmi stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche.

6. L'Autorità d'ambito, predisponendo un ufficio apposito, svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione, le quali hanno per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio coi soggetti gestori, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e del rispetto dei diritti dell'utenza.

7. Il programma degli interventi, il piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo per la gestione integrata di cui al comma 2, lettera f), devono prevedere misure volte alla riduzione degli sprechi di acqua potabile di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2010.

8. In relazione all'avvenuto svolgimento delle funzioni di programmazione e organizzazione di cui al comma 2, l'Autorità d'ambito invia annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione informativa ai Consigli comunali e al Consiglio provinciale operanti nel proprio territorio di competenza.

9. L'Autorità d'ambito può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'1 per cento.

10. L'Autorità d'ambito promuove attività culturali e iniziative educative volte alla tutela e alla valorizzazione del bene acqua.

#### Art. 13

##### *(Spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito)*

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito gravano in via provvisoria sugli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito territoriale ottimale, in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo per le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabiliti con Regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

#### CAPO V

##### Funzioni regionali

#### Art. 14

##### *(Funzioni regionali)*

1. La Regione esercita funzioni di tutela e di risanamento delle risorse idriche, nonché di programmazione e indirizzo sulla gestione e sull'utilizzo delle medesime; esercita, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo sull'attività dell'Autorità d'ambito in attuazione dei principi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. La Regione esercita, altresì, funzioni di indirizzo, verifica e controllo del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e promuove attività di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale promossi nella Regione.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli strumenti di programmazione regionale, dei contenuti del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e successive modifiche, e di quelli del Piano degli acquedotti, nonché sulla base degli altri strumenti di programmazione regionale di settore e dell'Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del giugno 2003.

3. La Regione, inoltre, definisce criteri e indirizzi sia per l'attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), che per la predisposizione del programma degli interventi e del piano finanziario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), nei tempi e con le modalità stabiliti dall'articolo 15, comma 1.

4. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze tra i presidenti delle Autorità d'ambito e, in relazione alle loro competenze, le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali.

5. L'Autorità d'ambito trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 36/1994, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 24, comma 2.

## CAPO VI

### Organizzazione del servizio idrico integrato

#### Art. 15

##### *(Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i criteri e gli indirizzi per effettuare in modo omogeneo, organico e coordinato la ricognizione delle opere di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), e la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario, e del connesso modello gestionale e organizzativo.

2. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), l'Autorità d'ambito, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, opera la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

3. Entro dodici mesi dalla sua costituzione, l'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere effettuata, approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

#### Art. 16

##### *(Prima attivazione del servizio idrico integrato)*

1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Autorità d'ambito:

- a) individua le gestioni esistenti per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000;
- b) determina il superamento delle gestioni in economia e di quelle non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 17, le quali confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 23;
- c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lettere a) e b) in particolare secondo principi di contenimento della stessa;
- d) elabora indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati.

#### Art. 17

##### *(Salvaguardia delle gestioni esistenti)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei soggetti gestori, la salvaguardia è concessa, sulla base dei criteri

fissati nel presente articolo, unicamente a gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve determinare diseconomie di scala o lievitazione di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione del servizio idrico integrato, nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'Ambito.

2. Le gestioni esistenti a cui è stata concessa la salvaguardia devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato nei casi individuati dall'Autorità d'ambito.

## CAPO VII

### Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

#### Art. 18

##### *(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici)*

1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe, nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di seguito denominata Autorità per la vigilanza.

2. L'Autorità per la vigilanza è organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Regione, a seguito di designazione del Consiglio regionale. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui sopra, nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri regionali. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

3. La scelta deve essere effettuata tra persone dotate di particolare professionalità e competenza nel settore oggetto della presente legge, che diano garanzia di indipendenza e obiettività.

4. Il titolare dell'Autorità per la vigilanza dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Ad esso è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale in analogia a quello spettante ai membri del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994.

5. Non possono essere nominati titolari dell'Autorità per la vigilanza:

- a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e dei Consigli di Comuni, Province e Comunità montane della regione, nonché dipendenti di tali Enti;
- b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Autorità d'ambito, dei soggetti gestori del servizio idrico;
- c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori del servizio idrico.

6. A pena di decadenza, il titolare dell'Autorità per la vigilanza non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle Autorità d'ambito e di soggetti gestori dei servizi idrici.

7. L'Ufficio dell'Autorità per la vigilanza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente e, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima. Nell'organizzazione dell'ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

8. Per le funzioni di cui all'articolo 19, comma 2, l'Autorità per la vigilanza deve sentire il parere del soggetto nominato a tal fine dal forum di Agenda 21 regionale attivata in coordinamento con le Agende 21 locali.

#### Art. 19

##### *(Compiti)*

1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. L'Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;
- b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
- c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;
- d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;
- e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
- f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
- g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;
- h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;
- i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
- j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;
- k) predisponde una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
- l) predisponde, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

3. L'Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.

4. L'Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.

5. L'Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.

6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 20

### *(Carta del servizio pubblico)*

1. Ciascuna Autorità d'ambito elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, gli schemi di riferimento delle Carte del servizio pubblico relative ai servizi idrici, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti. Le Carte del servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dell'1 giugno 1999, e

comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità di vigilanza.

2. La Carta del servizio pubblico deve tutelare le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), ivi compreso il diritto ad un sistema di fatturazione dei consumi bilingue.

3. La convenzione tipo, adottata dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta del servizio pubblico.

## Art. 21

### *(Comitati consultivi degli utenti)*

1. Le Autorità d'ambito costituiscono un Comitato consultivo degli utenti unico per ogni Ambito territoriale ottimale, ai fini del controllo della qualità dei servizi idrici e della predisposizione di progetti e attività di educazione, informazione e responsabilizzazione degli utenti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18, vengono individuati i criteri in ordine alle modalità di costituzione e al funzionamento del predetto Comitato.

3. Del Comitato consultivo degli utenti fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale e i rappresentanti dei lavoratori dei gestori dei servizi idrici.

4. All'interno del Comitato consultivo degli utenti è garantito l'uso delle lingue minoritarie presenti sul territorio regionale in forma scritta e orale.

5. Il Comitato consultivo degli utenti:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione all'accesso ai servizi;
- c) segnala all'Autorità d'ambito e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità per la vigilanza;
- d) trasmette all'Autorità per la vigilanza informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta del servizio pubblico prevista dall'articolo 20;
- f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità per la vigilanza.

## CAPO VIII

### Modalità di gestione del servizio

## Art. 22

### *(Gestione delle reti e degli impianti)*

1. Per il servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta dall'erogazione dello stesso.

## Art. 23

*(Forme di gestione del servizio idrico integrato)*

1. Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nella forma prevista dall'articolo 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 267/2000.

2. L'affidamento della gestione nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000 è consentito solo qualora non sia possibile, per motivazioni puntualmente evidenziate nel provvedimento con cui l'Autorità d'ambito delibera di procedere alla gara con procedure ad evidenza pubblica previste dall'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 267/2000, procedere come indicato al comma 1.

3. Alle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica si applica la disciplina prevista dall'articolo 113, comma 15 bis e successivi, del decreto legislativo 267/2000.

4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'Ambito, di qualità di servizio prestato all'utenza e di risparmio nei costi di gestione, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori. In tal caso, l'Autorità d'ambito individua il soggetto che svolge il compito del coordinamento del servizio.

5. Il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i Comuni di dimensione demografica inferiore a cinquemila abitanti al fine di assicurare il rispetto di adeguati e omogenei standard di servizio, definiti dai contratti stessi. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'inclusione di detti standard nel bando ovvero prima della stipulazione del contratto di servizio. In caso di mancato rispetto di tali standard, nel territorio dei Comuni di cui al presente comma, l'Autorità d'ambito provvede alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero Ambito.

## Art. 24

*(Rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori)*

1. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.

2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell'Autorità d'ambito.

5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'Autorità subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.

6. Le Autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

7. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorità d'ambito i dati e le informazioni necessari, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18.

8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall'attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato.

## Art. 25

*(Tariffa del servizio idrico integrato)*

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito tenendo conto dei criteri e metodi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 36/1994 e sulla base del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996. Essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate all'articolo 13, comma 2, della legge 36/1994.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa idrica, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia di utenza, nonché per fasce progressive di consumo.

3. Nell'affermare i principi di cui all'articolo 1, comma 2, e nel perseguire l'obiettivo della riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi d'acqua, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), l'Autorità d'ambito deve assicurare agevolazioni tariffarie per i consumi domestici essenziali fino a 6 metri cubi al mese per singola utenza, e maggiorazioni tariffarie per i consumi superiori ai 15 metri cubi al mese.

4. Nel caso di condomini serviti da unico contatore la determinazione delle tariffe di cui al comma 3 sarà rappresentata dai consumi risultanti dal prodotto del numero delle unità abitative per i quantitativi di cui al medesimo comma 3.

5. In particolare l'Autorità articola opportunamente le tariffe, tenendo conto delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), coerentemente con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.

6. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), non sono tenuti a corrispondere la quota di tariffa relativa al servizio di captazione ma solo alla corresponsione della quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.

7. Ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, per le utenze idriche che si approvvigionano da pozzi destinati a uso domestico, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.

8. Al fine di evitare situazioni di tariffazioni aggiuntive del servizio di pubblica fognatura e di depurazione, gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del relativo corrispettivo sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

## Art. 26

*(Fondo regionale per il servizio idrico integrato)*

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, comma 5, è costituito il Fondo regionale per il servizio idrico integrato. Tale Fondo di compensazione integrativo ha funzione perequativa della tariffa ed è gestito secondo criteri di solidarietà.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d'ambito per consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della tariffa secondo i principi di cui all'articolo 25, commi 2 e 5.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000.

## Art. 27

*(Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato)*

1. Per contribuire allo sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico

integrato, e in particolar modo in riferimento al settore della fognatura e della depurazione, è costituito il «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a carico di detto Fondo contributi alle Autorità d'ambito per le finalità di cui al comma 1.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, previo parere della competente Commissione consiliare.

## CAPO IX

### Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

#### Art. 28

##### *(Personale)*

1. La Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 36/1994.

2. L'Autorità d'ambito trasferisce il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dalla stessa Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f).

3. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge mansioni anche in via non esclusiva nell'ambito del servizio idrico integrato svolto in economia dagli enti locali medesimi ha facoltà di optare per l'assegnazione al gestore o per rimanere in carico all'ente locale di appartenenza. Il personale che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'ente locale entro il termine determinato dallo stesso ente locale.

4. Il personale non trasferito è reimpiegato negli enti di appartenenza tenendo conto della specifica professionalità ovvero mediante attivazione di processi di riqualificazione professionale.

5. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore e dagli accordi collettivi vigenti al momento del trasferimento.

6. La Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, individua gli ulteriori criteri che si dovessero rendere necessari per il completamento delle procedure di trasferimento del personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1 al soggetto gestore.

#### Art. 29

##### *(Opere e impianti di competenza regionale)*

1. Le opere e gli impianti di competenza regionale destinati all'esercizio di uno o più servizi indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 36/1994, sono trasferiti, unitamente alle pertinenze relative, anche in deroga ad altre disposizioni di legge regionali, agli enti locali nel cui territorio si trovi l'opera o l'impianto. Gli Enti locali di cui sopra possono subentrare alle concessioni in essere.

2. Il trasferimento viene disposto, previa ricognizione da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Nelle more dell'attuazione del comma 1, per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), prorogato fino all'11 ottobre 2005 dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 19/2004, è ulteriormente prorogato fino all'11 ottobre 2006. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione deve avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della

Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

#### Art. 30

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione del servizio disciplinato dalla presente legge. L'Autorità d'ambito stabilisce con delibera il trasferimento dell'esercizio di dette attività dai Comuni all'Autorità medesima.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici nascenti dagli atti assunti dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale denominato Orientale goriziano, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).

3. Al fine di garantire un adeguato approvvigionamento idropotabile nelle zone sprovviste di rete acquedottistica, nel rispetto degli standard di qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche, nonché al fine di garantire la tutela qualitativa e quantitativa della falda acquifera, la Regione, ad avvenuta adozione del Piano di tutela delle acque, di cui al decreto legislativo 152/1999, emana ulteriori norme finalizzate alla disciplina delle derivazioni da pozzi privati per uso domestico, sentito il parere delle Autorità d'ambito, tenuto conto delle disposizioni di cui al regio decreto 1775/1933.

4. L'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, previo parere delle Autorità d'ambito, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nelle more dell'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'adeguamento dei fabbisogni idrici degli acquedotti alle effettive necessità derivanti dal bacino di utenza.

5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) del Friuli Venezia Giulia provvede a garantire periodicamente il monitoraggio di corpi idrici sotterranei e superficiali utilizzati per uso potabile, mediante controlli su stazioni rappresentative dei medesimi, al fine della verifica della qualità delle acque destinate a tale uso.

#### Art. 31

##### *(Abrogazione di norme)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 16 novembre 1965, n. 27 (Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento e il completamento di acquedotti e fognature);
- b) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
- c) legge regionale 8 marzo 1977, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 6 e rifinanziamento dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);
- d) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 76 (Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi);
- e) legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 (Interventi per sopperire ai maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate dalle leggi regionali 29 dicembre 1976, n. 68, 8 marzo 1977, n. 14 e 28 aprile 1978, n. 31 nonché delle opere pubbliche di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977. Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie»);

- f) legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 (Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ad esclusione degli articoli 8, 9 e 15, primo comma, lettera b);
- g) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4 (Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319);
- h) legge regionale 2 agosto 1982, n. 49 (Interventi regionali per la progettazione di opere igienico-sanitarie);
- i) legge regionale 23 agosto 1982, n. 64 (Modifica della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 4, recante «Contributi regionali per la costruzione e l'ammodernamento di impianti igienico-sanitari di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319»);
- j) legge regionale 14 aprile 1983, n. 27 (Rifinanziamento del Capo III della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, in materia di opere idrauliche, e modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 28 agosto 1982, n. 68, in materia di calamità naturali, 29 dicembre 1976, n. 68 e 8 marzo 1977, n. 14, in materia di opere igienico-sanitarie);
- k) articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 (modificativo della legge regionale 27/1983);
- l) articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);
- m) articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- n) legge regionale 18 luglio 1991, n. 28 (Norme regionali in materia di individuazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano).

2. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti amministrativi in corso fino ad esaurimento degli stessi.

#### Art. 32

##### *(Norme finanziarie)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333, denominata «Organizzazione del servizio idrico integrato» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.2 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 2275 (2.1.238.3.10.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Contributo straordinario alle Autorità d'ambito per le spese di funzionamento, al fine di garantire l'avvio dell'attività» e con lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2276 (2.1.220.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici» e con lo stanziamento di 90.000 euro per l'anno 2005.

3. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2279 (2.1.234.3.10.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione «Fondo regionale per il servizio idrico integrato» e con lo stanziamento di 410.000 euro per l'anno 2005.

4. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.2333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2281 (2.1.234.3.10.16) di nuova

istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 340 - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento (n. 278) con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo degli investimenti per il servizio idrico integrato - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2005.

5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 3, è autorizzata la spesa di 284.051,28 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 284.051,28 euro per l'anno 2005.

6. All'onere complessivo di 750.000 euro per l'anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 3.2.250.2.1343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 36).

7. All'onere complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

8. All'onere complessivo di 284.051,28 euro per l'anno 2005, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

UPB	3.1.340.1.63	capitolo 2241	euro	279.000,00
UPB	3.1.340.1.77	capitolo 2200	euro	4.500,00
UPB	5.2.340.1.1406	capitolo 9460	euro	551,28

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 33

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della legge 36/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 giugno 2005

ILLY

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 8 della legge 36/1994 è il seguente:

**Art. 8***(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)*

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

- a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) superamento della frammentazione delle gestioni;
- c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le Regioni, sentite le province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più Regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le Regioni, sentite le province interessate, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le Regioni, sentite le Province, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino.

**Nota all'articolo 7**

- Lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia è approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

**Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

**Art. 30***(Convenzioni)*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

- Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 35, comma 12, della legge 448/2001, è il seguente:

Art. 31

*(ConSORZI)*

1. Gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli Enti locali, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. Tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113 bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

**Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

Art. 234

*(Organo di revisione economico-finanziario)*

1. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale o dal Consiglio dell'Unione di Comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli Enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

**Note all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 13 della legge 36/1994, come modificato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

Art. 13

*(Tariffa del servizio idrico)*

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti

necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 36/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

#### Art. 14

##### *(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)*

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.

1 bis. I Comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4 bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

- Il testo dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»), come modificato dall'articolo 80, comma 45, della legge 289/2002, è il seguente:

#### Art. 141

##### *(Patrimonio idrico nazionale)*

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:

- a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- d) Ente irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- i) Consorzi di bonifica dell'oritanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
- l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. Gli Enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli Enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

3. Per assicurare altresì il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.

3 bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti.

4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le Province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 9 della legge 36/1994 è il seguente:

#### Art. 9

##### *(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato)*

1. I Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I Comuni e le Province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli Enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle Regioni e dalle Province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i Comuni e le Province individuano il soggetto che svolge il compito di

coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30

*(Criteri e modalità di concessione)*

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

**Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 19 della legge 36/1994 è il seguente:

Art. 19

*(Poteri sostitutivi)*

1. Qualora la Regione non individui nel termine di cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i provvedimenti sostitutivi.

2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti dalla presente legge non siano conseguiti dalle Regioni interessate, previa congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.

3. La Regione, nella convenzione tipo di cui all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

**Note all'articolo 16**

- Per il testo dell'articolo 9 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 48, della legge 308/2004, è il seguente:

Art. 113

*(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)*

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un con-

trolo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

5 bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.

5 ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli Enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli Enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro seg-

menti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15 bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

15 ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

- a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
- b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.

15 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con Regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.

## Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 21 della legge 36/1994 è il seguente:

### Art. 21

#### *(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche)*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

**Nota all'articolo 19**

- Per il testo dell'articolo 21 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 18.

**Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è il seguente:

## Art. 11

*(Qualità dei servizi pubblici)*

1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.

**Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 4 della legge 36/1994 è il seguente:

## Art. 4

*(Competenze dello Stato)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti determina:

- a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
- b) le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;
- d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'articolo 17;
- e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
- h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

i) i sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.

#### **Nota all'articolo 23**

- Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000, vedi nota all'articolo 16.

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è il seguente:

##### Art. 17

*(Albo speciale delle società di revisione)*

1. (Sostituisce l'articolo 8, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136).

2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano superato l'esame già previsto dall'articolo 13, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;
- b) essendo iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni.

#### **Note all'articolo 25**

- Per il testo degli articoli 13 e 14 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 12.

- La deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 («Legge regionale 13/2000, articolo 3, commi 1, 2 e 6. Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico»), è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2000.

- Il testo dell'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è il seguente:

##### Art. 93

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

#### **Nota all'articolo 26 e 27**

- Per il testo dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 13.

#### **Nota all'articolo 28**

- Il testo dell'articolo 12 della legge 36/1994 è il seguente:

##### Art. 12

*(Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)*

1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli Enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

3. Le Regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle Amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, previo consenso della Provincia e del Comune già titolare, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

5. Il servizio elettrico gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore del servizio idrico integrato.

#### Note all'articolo 29

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 36/1994, vedi nota all'articolo 22.

- Il testo dell'articolo 9, commi 29 e 30, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

#### Art. 9

*(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali)*

- omissis -

29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfetario, I.V.A. compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998.

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 («Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), è il seguente:

#### Art. 4

*(Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)*

- omissis -

8. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), già prorogato fino a tutto l'11 ottobre 2004, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2004 e fino all'11 ottobre 2005. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

- omissis -

#### Note all'articolo 30

- La deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 1998, n. 1045 («Legge 36/1994. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali»), è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 13 maggio 1998.

- Per il titolo del decreto legislativo 152/1999, vedi articolo 14.

- Per il titolo del regio decreto 1775/1933, vedi articolo 25.

#### Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 15

Spetta al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale - Sezione 3 - di cui all'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24:

a) *abrogata*;

b) approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

*Abrogato.*

- La legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, reca: «Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili».

---

### LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 118:

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale e assegnato alla IV Commissione permanente il 3 marzo 2005.

Progetto di legge n. 92:

- d'iniziativa dei consiglieri Violino, Guerra, Follegot, Franz e Panontin, presentato al Consiglio regionale il 12 ottobre 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 19 ottobre 2004;

- abbinati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno ed esaminati dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 17 marzo e 6 aprile 2005 (nel corso delle quali sono state effettuate audizioni), del 13 aprile 2005, al termine della quale è stato scelto quale testo base il disegno di legge n. 118, del 3 e 4 maggio 2005; in quest'ultima seduta approvato tale testo base, a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Gherghetta e relazioni di minoranza dei consiglieri Violino, Ciani, Molinaro, Galasso;

- esaminato dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla IV Commissione permanente, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 26 e 31 maggio 2005; nel corso di quest'ultima seduta approvato, a maggioranza, con modifiche;

- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4449-05 del 13 giugno 2005.

---

---